



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 41/2010/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2010, composta dai Magistrati:

Dott.	Gianfranco BATTELLI	Presidente f.f.
Dott.	Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott.	Giuseppe MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività

consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la nota n. 1872 dell'8 aprile 2010, con la quale il Sindaco del Comune di Isola d'Asti (AT) ha chiesto un parere in materia di progressioni verticali;

Vista l'Ordinanza n. 18/2010, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Alessandra Olessina;

Udito il relatore

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Isola d'Asti ha chiesto alla Sezione il seguente parere:

- se l'inserimento di una progressione verticale nel programma delle assunzioni già approvato e, quindi, vigente prima dell'entrata in vigore del D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, consente di effettuare, nell'anno 2010, la suddetta progressione verticale secondo le modalità già da tempo previste nel regolamento interno, prescindendo, quindi, dal titolo di studio richiesto dall'esterno e con concorso riservato solo agli interni, facendo espresso richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 91, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- se il profilo operativo prospettato possa essere applicato a tutte le figure professionali che hanno acquisito professionalità esclusivamente all'interno dell'ente o se vi siano eccezioni.

IN VIA PRELIMINARE

La richiesta di parere in esame è fondata sull'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e

le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, come elaborati dalla giurisprudenza contabile e sostanzialmente riconducibili a tre profili: la legittimazione del soggetto che effettua la richiesta; l'ambito oggettivo delle materie entro le quali può espletarsi la funzione consultiva di questa Corte; i rapporti tra tale funzione consultiva e, da un lato, l'attività amministrativa, dall'altro le funzioni giurisdizionali civile, penale, amministrativa e contabile.

Nel caso di specie la richiesta di parere proviene dall'organo rappresentativo del Comune (il Sindaco), come tale "capace" di manifestarne la volontà.

Si ritiene sussistente anche il requisito oggettivo, poichè la richiesta di parere pone questioni di carattere generale, in ordine all'interpretazione ed applicazione di disposizioni riguardanti le modalità di effettuazione delle cosiddette "progressioni verticali", istituto che, per la diretta incidenza sulla gestione finanziaria dell'ente locale con particolare riferimento alla spesa per il personale, deve ritenersi pienamente rientrante nella materia della contabilità pubblica.

Inoltre, la richiesta di parere non risulta interferire con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso.

Pertanto, la richiesta di parere è *in toto* ammissibile e può essere esaminata nel merito.

NEL MERITO

Il quesito posto dal Comune di Isola d'Asti attiene all'interpretazione ed applicazione della disciplina delle progressioni verticali, che, com'è noto, è

stata oggetto di modifica ad opera del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*).

In particolare, la questione riguarda la decorrenza dell'art. 62 del D.lgs. n. 150/2009, il quale, modificando l'art. 52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che *"le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso"*.

Più precisamente, si tratta di verificare se tale norma debba considerarsi immediatamente applicabile, ovvero se la sua applicazione sia da considerare rinviata al 1° gennaio 2011 e, in tal caso, debba considerarsi ancora vigente l'art. 91, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale *"gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente"*.

La questione è già stata portata all'attenzione di questa Corte, la quale, con deliberazione della Sezione Autonomie, in funzione di coordinamento, del 29 aprile 2010, n. 10/QMIG, ha espresso il convincimento che l'applicazione dell'art. 62 del D.lgs. n. 150/2009 decorre dal 1° gennaio 2010 e che l'art. 91, comma 3, del TUEL deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il D.lgs. n. 150/2009.

A sostegno di tale interpretazione è stato posto in evidenza che il termine del 31 dicembre 2010, di cui al comma 4 dell'art. 31 del D.lgs. n. 150/2009, va riferito più propriamente all'adeguamento del regolamento di organizzazione dell'ente, mentre l'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 150/2009 espressamente dispone che *"le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*.

L'art. 24 sopra citato è definito espressamente, dall'art. 74 del D.lgs. n. 150/2009, *"norma di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione"* e *"principio generale dell'ordinamento"*.

Peraltro, al di là di questa espressa qualificazione operata dal legislatore, è indubbio che con l'art. 24 del D.lgs. n. 150/2009 vengono recepiti in *jus positum* principi ormai consolidati nella giurisprudenza costituzionale in materia di accesso ai pubblici impieghi, tra i quali, primo fra tutti, l'obbligo del concorso pubblico. In proposito, si veda, da ultimo, Corte cost. 13 maggio 2010, n. 169, secondo cui *"le disposizioni, le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità d'accesso dall'esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedono soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all'art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) che esso assicura"*.

Altrettanto consolidato nella giurisprudenza costituzionale è il principio della necessità della cosiddetta interpretazione adeguatrice delle norme,

che impone, in caso di possibili letture alternative, di accogliere quella conforme a Costituzione (cfr., *ex multis*, Corte cost. nn. 244/1997, 99/1997, 421/1996).

Ebbene, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009 in materia di progressioni verticali conduce, da un lato, a ritenere l'immediata applicabilità dell'art. 62 del decreto stesso, e del principio, consolidato in giurisprudenza¹, dell'obbligo del pubblico concorso anche per l'accesso alle diverse aeree in cui è inquadrato il personale pubblico (con riserva facoltativa di posti a favore dei dipendenti solo se in possesso del titolo di studio valido per l'accesso dall'esterno), dall'altro lato, conduce a considerare abrogata la norma contenuta nell'art. 91, comma 3, del TUEL per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.c.

Nè appare convincente, per sostenere il differimento dell'applicabilità della nuova disciplina suesposta introdotta dal D.lgs. n. 150/2009 al 1° gennaio 2011, il disposto del comma 4 dell'art. 31 del decreto stesso, secondo cui *"nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Il Collegio ritiene, infatti, che il riferimento alle *"disposizioni vigenti"* non possa che essere inteso come riferimento a norme che siano conformi a Costituzione e che siano interpretate in maniera costituzionalmente orientata.

Pertanto, venendo al quesito specifico posto dal Comune di Isola d'Asti, questo Collegio ritiene che la progressione verticale, che l'ente intende

¹ *Ex multis*: Corte cost. 24 luglio 2003, n. 274; Cass. civ., SS.UU., 15 ottobre 2003, n. 1540; Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2988.

effettuare nell'anno 2010, debba osservare i principi sanciti dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009, in particolare per quanto attiene alla necessità del concorso pubblico, ferma restando la possibilità della riserva di posti, non superiore al cinquanta per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, e che si debba, pertanto, ritenere abrogato l'art. 91, comma 3, del TUEL.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del 19 maggio 2010.

Il Referendario Relatore

F.to Dott.ssa Alessandra OLESSINA

Il Presidente f.f.

F.to Dott. Gianfranco BATTELLI

Depositato in Segreteria il 20 maggio 2010

Il Dirigente

F.to Dott. Gregorio VALENTINI